

COMUNE DI CANTOIRA

PROVINCIA DI TORINO

Via Della Chiesa 28, C.A.P. 10070 Cantoira
Tel. (0123) 58.56.01 – Fax (0123) 58.50.16
C. F. 83002890016

ORDINANZA

Reg. ord. N° 24

IL SINDACO

VISTO l'art. 54 del D.Lgs.vo 267/2000;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

VISTO l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTO il regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTI l'art. 703 e 650 del codice penale;

VISTO l'art. 544 del codice penale "maltrattamento degli animali";

VISTO l'art. 38 della L. 142 /90

CONSIDERATO

- Che in occasione della festa di Capodanno è uso e consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi e botti di vario genere che molto spesso sono messi abusivamente in commercio senza i previsti controlli di sicurezza e che quindi possono creare infortuni anche di grave entità alle persone (compresi bambini), che per imprudenza o imperizia, utilizzano i predetti prodotti;
- le serie conseguenze negative che i petardi possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva) li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali.
- che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979;
- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato (automobili...), come pure all'ambiente naturale, con incendi boschivi o danni alla vegetazione in ambito urbano;
- che le detonazioni producono un aumento di polveri sottili, creando inquinamento atmosferico;

RITENUTO necessario impedire l'uso e la vendita illegale di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere, al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e la quiete pubblica, nonché il benessere animale e la protezione del patrimonio pubblico;

ORDINA

Il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, dal 24 dicembre 2015 al 01 gennaio 2016, di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.vo 267/2000.

Alla Polizia Municipale ed agli agenti della Forza Pubblica è demandato di fare osservare la presente ordinanza.

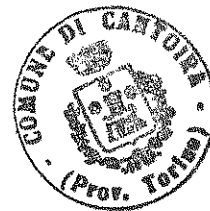
DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata sull'Albo on-line comunale;
che sia trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Chialamberto ed all'Agente di Polizia Locale di questo Comune, per il controllo dell'osservanza del provvedimento.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.

Cantoira, lì 21 DIC, 2015



IL SINDACO
(ALA Luigi)